



COMUNE DI SCANSANO

Provincia Di Grosseto

REGOLAMENTO SULL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con Deliberazione Consiliare n. 33 del 16 maggio 2022

INDICE

	Pag.
Art. 1 – Oggetto	3
Art. 2 – Presupposto dell'imposta	3
Art. 3 – Soggetto passivo e soggetto responsabile del versamento	4
Art. 4 – Misura dell'imposta	4
Art. 5 – Esenzioni	5
Art. 6 – Versamenti	6
Art. 7 – Obblighi del gestore	7
Art. 8 – Attività di controllo	9
Art. 9 – Sanzioni	9
Art. 10 – Riscossioni coattive	10
Art. 11 – Compensazione e rimborsi	10
Art. 12 – Disposizioni transitorie e finali	11

Art. 1
Oggetto

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare Prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997.
2. Il regolamento istituisce l'imposta di soggiorno nel Comune di Scansano ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011.
3. Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali, incluso il finanziamento delle maggiori spese connesse ai flussi turistici.
4. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei responsabili del pagamento dell'imposta e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Art. 2
Presupposto dell'imposta

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, il presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale.
2. È altresì presupposto dell'imposta la locazione breve di immobili ubicati nel territorio comunale; si intendono per locazioni brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa,

direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online, come stabilito dall'art. 4, comma 1, del Decreto-Legge n.50 del 24 aprile 2017.

Art. 3

Soggetto passivo e soggetto responsabile del versamento

1. L'imposta è dovuta dai soggetti che pernottano nelle strutture di cui al precedente articolo 2 e che non sono residenti nel Comune di Scansano, fino ad un massimo di sette pernottamenti consecutivi.
2. I gestori delle strutture ricettive ubicate sul territorio comunale, nonché i soggetti che incassano il canone o il corrispettivo ovvero che intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi nel caso di locazioni brevi di appartamenti ubicati nel territorio comunale sono i responsabili del versamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sul soggetto passivo, della presentazione delle dichiarazioni e comunicazioni e degli altri adempimenti previsti dal presente Regolamento.

Art. 4

Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento e può essere differenziata, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, e comunque entro 5,00 Euro per pernottamento, in relazione alle tipologie delle strutture ricettive definite dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle stesse e del conseguente prezzo del pernottamento; per le strutture alberghiere, i campeggi, i residence e gli agriturismo la misura è definita in rapporto alla loro classificazione articolata, rispettivamente, in "stelle", "chiavi" e "girasoli".
3. Le tariffe dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del Decreto Legislativo n.

267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni, comunque entro la misura massima stabilita dalla legge; le misure di imposta si intendono prorogate di anno in anno, in mancanza di delibere di variazione.

Art. 5 Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Scansano;
 - b) i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
 - c) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale, per la durata del ricovero fino al giorno successivo alla data delle dimissioni, in ragione di un accompagnatore per paziente;
 - d) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo di almeno venticinque partecipanti. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni venticinque partecipanti;
 - e) gli appartenenti alle Forze dell'Ordine, ai Vigili del Fuoco, alle Forze Armate, alla Protezione Civile che pernottano in occasione di eventi di particolare rilevanza per cui sono chiamati ad intervenire nel nostro territorio per esigenze di servizio;
 - f) i portatori di handicap non autosufficienti (con idonea certificazione medica) ed un accompagnatore;
 - g) coloro che si trovano a pernottare a seguito di provvedimenti adottati da pubbliche autorità per fare fronte a situazioni di emergenza a seguito di eventi calamitosi e di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
 - h) coloro che soggiornano nelle strutture del territorio comunale per motivi di lavoro;
 - i) coloro che pernottano nelle strutture del territorio comunale per motivi di studio.

2. L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma, lettera c), è subordinata alla presentazione di una idonea certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria attestante le generalità del paziente nonché il periodo di riferimento della prestazione sanitaria e/o di ricovero.

2. L'applicazione dell'esenzione di cui al comma 1 lettera e) ed f) è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni.

3. L'applicazione dell'esenzione di cui al comma 1, lettera h), è subordinata alla presentazione di idonea comunicazione rilasciata dal datore di lavoro;

4. L'applicazione dell'esenzione di cui al comma 1, lettera i), è subordinata alla presentazione di idonea documentazione attestante l'iscrizione al corso di studi frequentato.

Art. 6 Versamenti

1. Il soggetto passivo, di cui all'art. 3, comma 1, corrisponde l'imposta, nella misura dovuta, al gestore della struttura ricettiva presso la quale pernotta.

2. Il gestore della struttura ricettiva indica l'importo dovuto a titolo di imposta di soggiorno riportandolo, con separato dettaglio, nel documento fiscale relativo al prezzo del pernottamento, emesso in base alla vigente disciplina in materia di Imposta sul valore aggiunto.

3. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse e dovute a titolo di imposta entro venti giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, e quindi con le seguenti scadenze:

- per il primo trimestre, entro il 20 aprile;
 - per il secondo trimestre, entro il 20 luglio;
 - per il terzo trimestre, entro il 20 ottobre;
 - per il quarto trimestre, entro il 20 gennaio dell'anno successivo.
4. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di Scansano tramite la modalità di pagamento spontaneo utilizzando la piattaforma digitale "pagoPA; esclusivamente in via residuale, ove non attuabile tale modalità e previa autorizzazione del Responsabile dell'Area Contabile, è possibile provvedere al versamento tramite pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria Comunale.

Art. 7 Obblighi del gestore

1. Il gestore della struttura ricettiva ubicata nel territorio Comunale, in concomitanza con l'inizio dell'attività è obbligato a richiedere le credenziali per la registrazione delle proprie strutture nel portale dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune di Scansano.
2. Il gestore della struttura ricettiva espone, all'interno della struttura ed in modo ben visibile al pubblico, idonea cartellonistica informativa contenente indicazioni relative all'applicazione dell'imposta, all'entità applicabile nella struttura, nonché alle esenzioni previste; tale obbligo sussiste qualunque sia il canale utilizzato dalla struttura per pubblicizzarsi, compresi tutti i siti web e portali/piattaforme online.
3. Il gestore ha l'obbligo di dichiarare all'Ente, entro le medesime scadenze previste per il versamento dell'imposta di cui all'art.6, comma 3, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso di quel trimestre, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 5, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali

ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.

4. Tale dichiarazione è effettuata caricando i dati indicati nel precedente comma sul portale dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune di Scansano.
5. Il gestore deve presentare la dichiarazione prevista dall'art. 4, comma 1-ter, del Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, e dall'art. 4, comma 5-ter del Decreto-Legge n. 50 del 24 aprile 2017, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le istruzioni approvate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
6. Il gestore, relativamente alla riscossione dell'imposta di soggiorno, è qualificabile come agente contabile, in quanto soggetto aventi la disponibilità materiale di denaro, ed è pertanto tenuto a rendere il conto della propria gestione.
7. A tal fine, il gestore dovrà trasmettere al Comune di Scansano, esclusivamente via Posta Elettronica Certificata, Raccomandata con ricevuta di ritorno o a mano presso l'ufficio protocollo dell'ente, entro e non oltre il 30 gennaio di ogni anno, il conto della gestione relativo all'anno precedente, redatto su apposito modello ministeriale approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 194/1996 (Modello 21 - Conto di gestione), e sottoscritto con firma digitale o, in alternativa, firma autografa corredata di copia del documento d'identità.
8. Nel Conto della gestione devono essere riportate le somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno nel dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno di riferimento e indicati gli estremi della riscossione e del relativo riversamento al Comune.
9. Il gestore della struttura ricettiva ha l'obbligo di conservare per cinque anni la documentazione relativa ai pernottamenti, all'attestazione di pagamento dell'imposta da parte di coloro che soggiornano nelle strutture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno, al fine di rendere

possibili i controlli tributari da parte del Comune di Scansano.

Art. 8 Attività di controllo

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 7.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune.
3. Gli avvisi di accertamento per l'omessa o infedele dichiarazione e per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta sono emessi, a pena di decadenza, entro il termine in cui opera la prescrizione, così come previsto dalle disposizioni di legge.

Art. 9 Sanzioni

1. Al soggetto responsabile del pagamento dell'imposta (gestore della struttura ricettiva o soggetto assimilato) si applica, in caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, in applicazione dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 471 del 18 dicembre 1997, con le modalità di cui all'art. 16 del Decreto Legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997.
2. Al soggetto responsabile del pagamento dell'imposta (gestore della struttura ricettiva o soggetto assimilato) si applica, in caso di omessa o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 5, del presente regolamento, la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento

dell'importo non versato, così come previsto dall'articolo 4, comma 1-ter, del Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, e dall'articolo 4, comma 5-ter, del Decreto-Legge n. 50 del 24 aprile 2017.

3. Il soggetto gestore della struttura ricettiva che non ottemperi a qualsiasi altro obbligo previsto dal presente regolamento, compresa l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 3, del presente regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 7-bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, pari ad euro 100.

Art. 10 Riscossioni coattive

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Art. 11 Compensazione e rimborsi

1. In caso di versamento dell'imposta in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata, senza interessi, mediante compensazione verticale con i pagamenti relativi all'imposta medesima dovuti alle scadenze successive, purché non sia intervenuta la decadenza dal diritto al rimborso.
2. Nel caso in cui i versamenti in eccedenza non siano stati compensati, in tutto od in parte, con le modalità di cui al comma precedente, può essere chiesto il rimborso dell'eccedenza risultante, entro il termine in cui opera la prescrizione, così come previsto dalle disposizioni di legge.
3. Il presente articolo è conforme a quanto previsto dal "Regolamento delle Entrate Comunali"; eventuali modifiche al "Regolamento delle Entrate Comunali"

comporteranno adeguamento automatico del presente articolo.

Art. 12

Disposizioni transitorie e finali

1. Per particolari esigenze la Giunta Comunale ha facoltà di modificare e posticipare i termini previsti dagli articoli 6 e 7 del presente Regolamento.
2. Il primo termine per l'esecuzione degli obblighi, di cui all'art. 7, decorre dalla data dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della pubblicazione del presente regolamento, ovvero dal 1° gennaio 2023.